

# Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate A.S. n. 2858

Relazione Sen. Annamaria Parente

Il disegno di legge **A.S. n. 2858** reca disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate.

Nel corso dell'iter del presente disegno di legge sarà da tenere da conto quello che la normativa europea sancisce riguardo la libera concorrenza. In particolare **l'articolo 101 TFUE** (*Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*) stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno come ad esempio quelli consistenti nell'applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza.

Ma, a riguardo la Corte di Giustizia dell'unione Europea con la sentenza relativa alle cause riunite C-532/15 e C-538/15 depositata in data 8 dicembre 2016, su rinvio pregiudiziale della Corte distrettuale di Saragoza (Spagna), ha stabilito la conformità al diritto UE, della determinazione di tariffe fissate per legge per i servizi prestati da procuratori legali senza possibilità di negoziazione tra le parti, stabilendo infine che le tariffe fisse non vanno ad inficiare la libera concorrenza.

La sentenza della Corte di Giustizia UE ha infatti affermato la legittimità in ambito europeo dei minimi tariffari inderogabili precisando che: *"L'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici*

*nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa."*

Lo scorso anno anche un'ordinanza della Corte di Cassazione in materia di parametri per la liquidazione dei compensi previsti per gli avvocati (n. 24492/2016) ha riaperto il dibattito sulla necessità di prevedere delle tariffe obbligatorie per i liberi professionisti ordinistici. L'ordinanza ha ribadito il principio secondo cui il compenso economico al di sotto dei minimi tariffari presuppone sempre di rispettare il decoro della professione, tenendo anche conto dell'importanza della causa e dell'utilità dell'opera prestata.

In sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo (AS 2233-B) è stato accolto con riformulazione dal Governo un O.D.G. presentato dal Relatore, il Presidente Sacconi, che impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere parametri, ai fini di informazioni al mercato, di determinazione del compenso dovuto ai lavoratori indipendenti, tenuto conto dei principi e dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento dell'Unione europea, nonché a valutare l'opportunità e la praticabilità dell'introduzione di un compenso minimo per il lavoro dipendente tenuto conto degli orientamenti già espressi in materia dal Parlamento in sede di esame della delega lavoro (legge n. 183 del 2014).

Il tema dell'equità del compenso nella Costituzione italiana è affrontato all'art. 36, affermando che *"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa"*.

Passando all'illustrazione del provvedimento, rilevo che **l'articolo 1** stabilisce le finalità del provvedimento e, il secondo comma, definisce compenso equo un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale.

**L'articolo 2**, al comma 1, prescrive che è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

Il comma 2 prevede che per misurare l'equità del compenso, ferma restando la discrezionalità del giudice nel valutare caso per caso le caratteristiche del rapporto, si fa riferimento ai parametri vigenti ma ora limitati nell'impiego al contenzioso:

- ai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, riguardo il compenso delle professioni regolamentate che viene determinato con parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante;
- al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, riguardo la professione forense, secondo cui i parametri relativi al compenso sono indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni;
- al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che riguarda le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento di lavori pubblici.

In base a questi parametri, il comma 2 stabilisce una presunzione in base alla quale, salva prova contraria, il compenso inferiore ai minimi stabiliti si deve ritenere iniquo. Ne deriva che la nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti. (comma 3).

**L'articolo 3** stabilisce che il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.

**L'articolo 4** prevede che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il provvedimento prende in considerazione unicamente le professioni organizzate in ordini, albi e collegi. Nel corso dell'iter sarà necessario aprire un confronto anche con tutta una parte del mercato professionale che è composta dalle professioni non organizzate in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4 del 2013 per evitare di legiferare in modo disarmonico. Infatti il Disegno di legge in esame fa riferimento all'art.2 a parametri che per gli ordini sono di facile determinazione perché si tratta di parametri vigenti e riferiti al contenzioso. Per le non ordinistiche non esistono questi parametri e quindi è più difficile determinarli. In tal senso si possono individuare soluzioni normative che non contrastino con le regole europee sulla libera concorrenza

e che siano quanto più rispettose dell'autonomia negoziale, anche tenendo conto delle competenze dei liberi professionisti non riconducibili a specifici albi.

Occorre anche affrontare le questioni legate alla difficoltà di negoziazione dei compensi nel rapporto con la pubblica amministrazione.